



## 5 REFERENDUM ABROGATIVI

Domenica 8 giugno e Lunedì 9 giugno 2025 si terranno 5 Referendum popolari abrogativi (Decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2025).

Il seggio si costituisce sabato 7 giugno alle ore 16.00.

Si vota domenica 8 giugno dalle 07.00 alle 23.00 e lunedì 9 giugno dalle 07.00 alle 15.00.

Lunedì, al termine delle operazioni di votazione, dopo l'attestazione del numero degli elettori e del riscontro del numero dei votanti, si procederà allo scrutinio delle schede, secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna delle schede di voto di ciascun referendum, partendo dal quesito n. 1 fino al quesito n. 5.



# QUESITI

Quesito n.1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi:  
Abrogazione

Quesito n.2 - Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

Quesito n. 3 - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

Quesito n. 4 - Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

Quesito n. 5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana



## COME SI VOTA

Il referendum abrogativo è indetto per verificare la volontà degli elettori italiani di eliminare (abrogare) del tutto o in parte una legge.

All'elettore viene consegnata una scheda per ogni quesito.

Il voto si esprime tracciando un segno:

- sul SI se si desidera che la norma sottoposta a referendum sia abrogata;
- sul NO se si desidera che la norma sottoposta a referendum resti in vigore.

-----

La consultazione è valida se si reca a votare il 50% + 1 degli aventi diritto al voto (quorum). In caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.



# ADEMPIMENTI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE



# LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto da un Presidente, da tre Scrutatori (di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente) e da un Segretario.

Il numero degli scrutatori è aumentato a quattro nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto di elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto, o di elettori ammessi a votare a domicilio.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

E' opportuno che la composizione dell'Ufficio di Sezione resti invariata dall'inizio delle operazioni del sabato fino alla chiusura dello scrutinio.

In caso di assoluta necessità è però possibile procedere alla sostituzione di uno o più componenti della sezione, avendo cura di verbalizzare le operazioni necessarie anche ai fini di agevolare il lavoro degli uffici elettorali in sede di computo dei relativi compensi.



## IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione è nominato dal Presidente della Corte d'Appello.

In caso di improvviso impedimento del Presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato.

Nei casi di assenza o impedimento temporanei, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente è investito dei poteri di polizia nell'ambito dell'Ufficio: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza Pubblica e delle Forze Armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.



# GLI SCRUTATORI

Gli Scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

Gli Scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio delle schede.

Gli Scrutatori danno, inoltre, parere al Presidente dell'Ufficio Elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

La legge prevede il parere obbligatorio degli scrutatori quando si verificano contestazioni, anche verbali, sulla nullità dei voti o sull'assegnazione provvisoria dei voti contestati.

Il parere è inoltre obbligatorio in caso di richiesta del Presidente di sgombero della sala per motivi di ordine pubblico.



## IL SEGRETARIO

Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio, dal Presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria.

Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli Scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.





## RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM - designazione

Dopo la costituzione del seggio e comunque prima dell'inizio della votazione il Presidente ammette i rappresentanti dei Partiti e Gruppi Politici o dei Promotori dei Referendum, in base alle designazioni pervenute, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione.

Ogni Partito e Gruppo Politico o Promotore dei Referendum può designare un rappresentante effettivo e uno supplente.

Gli atti di designazione, firmati in forma autentica dai delegati, saranno consegnati al Presidente assieme al materiale elettorale, oppure direttamente consegnati al Presidente entro le ore 07:00 della domenica, prima della dichiarazione di inizio della votazione.

I rappresentanti possono legittimamente presentarsi anche dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata consegnata precedentemente.



# RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM - facoltà

I rappresentanti:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante;
- possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare, all'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o del gruppo politico che rappresentano, o la denominazione del comitato promotore dei Referendum.



# CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE

Il materiale elettorale sarà consegnato presso i locali della Cattedrale, via S. Pertini, nella giornata di sabato 7 giugno con i turni di consegna già comunicati.

La consegna inizierà alle ore 13.15 e terminerà alle 15.30.

Sono previsti 10 turni e ogni turno prevede la consegna del materiale a 10 Presidenti, pertanto si chiede rispetto degli orari comunicati per permettere il celere svolgimento delle operazioni.

Il parcheggio disponibile è il Pertini, al quale si accede da viale Pacinotti.



# COSTITUZIONE DEL SEGGIO

## SABATO ORE 16.00:

- Verifica del materiale elettorale;
- Ricognizione dell'arredamento della sala;
- Costituzione dell'Ufficio (con sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti);
- Nomina del Vicepresidente;
- Ammissione dei rappresentanti di lista;
- Autenticazione delle schede:
  - Attenzione al numero degli elettori e del corrispondente numero di schede da autenticare;
  - ripartizione delle schede tra gli scrutatori per la firma;
  - apposizione del timbro sulle schede;
  - controllo successivo del numero delle schede autenticate.
- Al termine delle operazioni di conteggio delle schede effettuare comunicazione telematica per confermare la regolare costituzione del seggio (comunicazione n. 1, ore 17:15).



# ATTENZIONE:

## numero delle schede da autenticare

Il numero delle schede da autenticare è dato dalla somma di:

- numero degli elettori iscritti nelle LISTE DELLA SEZIONE indicato nell'ultimo riquadro

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 940                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38322         | 1949/40538   | 1             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              | 13/03/1925    |  |  |  |  |
| <small>La presente lista elettorale sezione, debitamente aggiornata alla data del 11/05/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, comprende n. 636 elettori iscritti aventi diritto di partecipare alla consultazione elettorale del 26/05/2019</small> |               |              |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Il Presidente | I Componenti | Il Segretario |  |  |  |  |
| <b>NUMERO<br/>ELETTORI<br/>VOTANTI</b>                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |               |  |  |  |  |

Da questo numero sono già stati detratti coloro che, pur essendo iscritti nelle liste, hanno le annotazioni “VOTA FUORI SEDE PER I REFERENDUM” (Sono gli elettori che, essendo temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, sono stati ammessi a votare nel comune nel quale sono domiciliati).

- numero degli elettori fuori sede ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco del comune di temporaneo domicilio e iscritti nella lista elettorale aggiunta (solo nella SEZIONE 3 - COLLODI)



## ELETTORI DELLA SEZIONE

Prima di ammettere al voto l'elettore VERIFICARE che lo stesso sia compreso nelle liste della sezione (gli elettori sono inseriti in ordine alfabetico e non in ordine di numero sezionale).

NON sono ammessi al voto coloro che a fianco del nominativo riportano la seguente dicitura «VOTA FUORI SEDE PER I REFERENDUM».

| COMUNE DI PISTOIA                          |                               |       |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LISTA SEZIONALE MASCHILE - LISTA ORDINARIA |                               |       |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| Numero<br>d'ordine                         | GENERALITA'<br>DEGLI ISCRITTI |       |            | Firma di uno<br>dei membri<br>dell'Ufficio<br>elettorale<br>attestante che<br>l'elettore<br>ha votato | Annotazioni                                                                                                                                               |
|                                            |                               |       |            |                                                                                                       | Dell'Ufficio<br>Comunale o<br>della<br>C.E.C.<br><br>Dell'Ufficio<br>elettorale<br>e firma della persona<br>dell'Ufficio che<br>effettua<br>l'annotazione |
| 211                                        | 37050                         | 2017/ | 16         |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|                                            | PISTOIA (PT)                  |       | 14/01/2000 |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|                                            | N. 7 P. 1 S. /                |       |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|                                            | VIA                           |       |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|                                            |                               |       |            |                                                                                                       | VOTA REFERENDUM<br>ALTRO COMUNE                                                                                                                           |

Nel caso in cui il nominativo della persona che si presenta al seggio non risulti incluso nelle liste della sezione o nelle liste aggiunte, nonostante la tessera elettorale riporti il numero della vostra sezione, o in qualsiasi altra situazione di dubbio, il Presidente dovrà telefonare all'ufficio elettorale che provvederà alle verifiche necessarie.



# VOTANTI DELLA SEZIONE

Gli elettori iscritti nella lista elettorale della sezione sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano esibendo il documento di identità e la tessera elettorale.

Possono inoltre essere ammessi al voto i seguenti elettori, pur non essendo iscritti nella lista:

1. coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione;
2. coloro che presentano una attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
3. i componenti del seggio;
4. i rappresentanti dei partiti o dei promotori;
5. gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale;
6. gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale;
7. i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
8. i naviganti (marittimi e aviatori);
9. gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella del proprio comune di iscrizione elettorale che presentano una attestazione del sindaco del comune di temporaneo domicilio di ammissione al voto nella sezione (solo Sezione 3).



# IDENTIFICAZIONE DEI VOTANTI

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

- 1) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche scaduti. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto come valido documento di riconoscimento, la ricevuta della CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CARTA cui si riferisce;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

In mancanza di idoneo documento di riconoscimento l'elettore può essere ammesso a votare mediante attestazione di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione che lo conosca personalmente oppure tramite attestazione da parte di un altro elettore identificato con documento di identità. L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione. Il Presidente di seggio farà prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione.





# LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Il Presidente verifica che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento.

Uno Scrutatore appone sulla tessera elettorale il timbro della sezione e la data, provvedendo ad annotare il numero della tessera elettorale sull'apposito registro.

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante.

In caso di esibizione dell'attestazione del Sindaco in luogo della tessera elettorale l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione deve essere apposta sull'attestazione a cura del Presidente, con firma e bollo dell'Ufficio. La sentenza o l'attestazione deve essere restituita all'elettore.

Visto lo svolgimento contemporaneo di n. 5 referendum, il Presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.



## CASI SPECIALI: ELETTORE NON DEAMBULANTE

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Presidente, prima di consegnare le schede deve accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale attestante l'impedimento o copia autentica della patente di guida speciale. Tale certificazione può anche essere stata rilasciata in precedenza o per altri scopi.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

In questi casi il Presidente deve comunicare all'ufficio elettorale il nominativo dell'elettore non deambulante che ha votato presso il proprio seggio anche se non iscritto nelle proprie liste, affinché se ne possa dare comunicazione al Presidente del seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.



## CASI SPECIALI: VOTO ASSISTITO PER ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Essi possono esprimere il voto con l'assistenza di un altro accompagnatore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico che attesti l'infermità fisica quale causa di impedimento all'esprimere il voto senza assistenza.

Devono essere ammessi al voto assistito tutti coloro che esibiscono la tessera elettorale con il timbro "AVD" apposto dal Comune, senza alcuna valutazione da parte del Presidente.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta; sulla tessera dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito. Non va apposto il bollo della sezione.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore con disabilità ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore.



## RIFIUTO SCHEDA ELETTORALE

L'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più referendum e quindi può legittimamente ritirare la scheda per alcuni referendum e rifiutarla per altri. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro di annotazione delle tessere elettorali, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, dei referendum cui il predetto non partecipa e per i quali non può quindi essere considerato come votante.

A parte questo caso, possono verificarsi altri due distinti casi:

1) L'elettore rifiuta di ritirare tutte le schede. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato).

2) L'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.



## SEGGIO OSPEDALIERO

Il seggio ospedaliero è un ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio “ordinario” che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto.

Un seggio speciale è incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera.

Per essere ammessi al voto, i degenti devono essere in possesso della tessera elettorale.

Devono aver fatto pervenire al Sindaco del Comune di appartenenza una dichiarazione di volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza. Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione, rilascia ai richiedenti una speciale attestazione che deve essere esibita in sede di ammissione al voto insieme alla tessera elettorale. Tale attestazione deve essere ritirata dal Presidente del seggio all'atto della votazione, ed allegata al registro di riscontro dei votanti.



## SEGGIO SPECIALE

Per i luoghi di cura o detenzione con almeno 100 e non più di 199 posti letto viene istituito il seggio speciale, affiancato al seggio normale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura o detenzione.

Il seggio speciale è composto da un Presidente e da due Scrutatori. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio Elettorale di Sezione.

Uno degli Scrutatori del seggio speciale deve assumere le funzioni di Segretario. La scelta del Segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del Presidente del seggio speciale.

I componenti del seggio speciale devono procedere esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti o dei detenuti aventi diritto al voto. I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nelle urne. I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede.

E' opportuno che il Presidente del seggio speciale prenda accordi con la Direzione del luogo di cura o detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto.



## SEGGIO VOLANTE

E' un ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.

Al Presidente della sezione sarà consegnato un bollo aggiuntivo per le operazioni del seggio volante.

In base agli accordi presi con la Direzione della struttura, il Presidente provvede ad autenticare il numero di schede necessarie per gli elettori interessati, prendendone nota nell'apposito allegato del verbale.

Nel caso di voto a domicilio non è necessario autenticare alcuna scheda aggiuntiva, se l'elettore è iscritto nella lista sezionale.

Durante l'orario stabilito il Presidente si recherà a raccogliere i voti, accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico apposito e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nelle urne.



# OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO:

## Accertamento del numero degli elettori e dei votanti

Prima di procedere allo scrutinio:

- sgomberare il tavolo del seggio in particolare verificando il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del Segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite;
- raccogliere e custodire le matite copiative;

Il Presidente attesta nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, quale risulta dalle liste medesime e da eventuali sentenze o attestazioni del Sindaco.

Il Presidente accerta il numero complessivo degli elettori che hanno votato **per ciascun referendum**, dandone attestazione nel verbale e controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri.

Il Presidente si cura di trasmettere digitalmente il numero definitivo di votanti per ciascun referendum, distinto per maschi e femmine.





# OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO:

## Consegna Buste n. 2/REF e 3/REF

Il Presidente deve predisporre e consegnare ad un incaricato comunale presso la sezione:

- busta n. 2/REF contenenti le liste usate per la votazione (1 busta);
- busta n. 3/REF contenente le schede avanzate autenticate e non autenticate (5 buste, 1 per ciascun referendum).

Le altre buste devono essere riportate alla Cattedrale a cura del Presidente, al termine delle operazioni di scrutinio.



# SCRUTINIO

Le operazioni di spoglio e di scrutinio si svolgono secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna delle schede di voto di ciascun referendum, partendo dal quesito n. 1 fino al quesito n. 5.

Dopo avere effettuato per il primo referendum le operazioni di spoglio e scrutinio, il seggio effettua le medesime operazioni per il secondo e poi per i successivi referendum.

Al termine delle operazioni di scrutinio di ciascun referendum, il Presidente dovrà comunicare all'ufficio elettorale il risultato del votazione.

Al termine di queste operazioni, il Presidente dovrà consegnare il materiale elettorale relativo ai cinque referendum agli incaricati del Comune presso la Cattedrale.



## SCHEDA NULLE

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi i seguenti casi di nullità della scheda:

- a) quando la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda non è conforme al modello previsto dalla legge, oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare la risposta prescelta (ad esempio, se l'elettore ha tracciato un segno su entrambe le risposte).

Le schede dichiarate nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Tali firme o sigle possono essere apposte sulla parte esterna della scheda.

Del numero delle schede dichiarate nulle si deve prendere nota nel verbale del seggio e nei due esemplari della tabella di scrutinio.

Le schede dichiarate nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5/C/REF.



# SCHEDE BIANCHE

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Tali firme o sigle possono essere apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Del numero delle schede bianche si deve prendere nota nel verbale del seggio e nei due esemplari della tabella di scrutinio.

Le schede bianche, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5/C/REF.